COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

AREA TERRITORIO E AMBIENTE CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - AMBIENTALE

ORDINANZA SINDACALE n. 27 / 2025

OGGETTO: ORDINANZA PER INGIUNZIONE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DI ABBANDONO DI RIFIUTI NELL'AREA SITA IN VIA BRACCHINA N. 7 E 9 NEL COMUNE DI FAENZA, AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS.152/2006 E S.M.I.

IL SINDACO

Visto l'art. 28 dello Statuto del Comune di Faenza;
Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i *"Norme in materia ambientale"*;

Considerato che, a seguito di sopralluogo eseguito in data 10.03.2025 da parte dell'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE) Distretto di Ravenna Presidio Territoriale di Ravenna presso Via Bracchina n. 7 e 9 a Faenza (RA), è stata accertata, nei terreni compresi nei Foglio 191 Particella 45, 215 e 270 e al foglio 206 Particelle 43 e 166, la presenza di serre in stato di abbandono e di numerosi rifiuti di diverse tipologie, anche pericolosi.

Vista la comunicazione pervenuta da parte di ARPAE, acquisita agli atti URF con PG 35062 del 02.04.2025, che, in esito al sopralluogo sopracitato e nell'ambito del procedimento penale n. 332/2025 RGNR mod. 21 istruito presso la Procura della Repubblica di Ravenna, in cui ARPAE Emilia Romagna ha richiesto al Comune di Faenza l'emissione di un ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 192 comma 3 del Dlgs 152/06 nei confronti della proprietà sita in Via Bracchina n. 7 e 9 nel Comune di Faenza (RA).
Nella comunicazione ARPAE Emilia Romagna ha dettagliato inoltre:
1. Le tipologie di rifiuti e materiali rinvenuti nei terreni costituiti in particolare da:
   - serre in stato di abbandono, in gran parte fatiscenti e/o collassate al suolo, con con vetri rotti, intelaiature metalliche danneggiate;
   - coperture di vetro e/o materiale plastico anch'esse rotte e con all'interno un accrescimento spontaneo della vegetazione;
   - accumuli di rifiuti di varia natura, pericolosi e non, tra cui anche materiali in cemento-amianto, in massima parte derivanti dall'attività di coltivazione florovivaistica;

- rifiuti di altra origine quali frigoriferi, lavatrici, boiler, carcasse di auto, ecc.
I rifiuti in questione risultavano depositati in modo incontrollato sul suolo in parte, nel suolo frammisti ad altri rifiuti da costruzione e demolizione ed in parte contenuti all'interno delle serre. Rifiuti sono stati rinvenuti depositati sulle particelle seguenti: catasto di Faenza al Foglio 191 Particella 45, 215 e 270 e al foglio 206 – Particelle 43 e 166.

2. In data 10/03/2025 venivano sottoposte al vincolo del sequestro i rifiuti/aree ove si era accertata la presenza di rifiuti pericolosi presunti contenenti amianto, nonché degli accumuli maggiormente significativi dei rifiuti, pericolosi e non, di altra natura.

3. Si è altresì proceduto, ove possibile, al campionamento dei rifiuti presunti contenenti amianto e di un materiale (stucco), ancora in opera e deputato a rendere solidali i vetri delle serre alle strutture metalliche delle stesse, anch'esso presunto contenente amianto. Gli esiti analitici hanno restituito evidenza di positività all'amianto, oltre che per tutti i rifiuti oggetto di campionamento, anche per i materiali (stucco) sopra meglio descritti.

Considerato, altresì, che in base al controllo effettuato sopra richiamato, risulta che la responsabilità del deposito incontrollato di rifiuti è attribuibile ai titolari delle imprese indicate in allegato (conservato agli atti) con sede legale in via Bracchina, 7 a Faenza (RA).

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., di adeguamento alle direttive comunitarie di settore, in cui si prevede che:
1. chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
2. che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento stabilendo il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
3. che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Dato atto, quindi, che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., sopravvenuto al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), assegna la competenza al Sindaco anche in assenza di emergenze sanitarie, ossia in aggiunta al potere previsto per tali casi dallo stesso T.U.E.L., all'art. 50, e che ai sensi dell'art.8 c. 6 dello Statuto dell'Unione della Romagna Faentina le funzioni dell'organo monocratico (artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e leggi speciali) rimangono di competenza del Sindaco.

ORDINA

Ai soggetti indicati in allegato (conservato agli atti), di provvedere a proprie spese e cura, entro 40 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza:
- alla rimozione dei rifiuti presenti presso l'area sita in via Bracchina n.7 e 9, nei terreni

compresi nei Foglio 191 Particella 45, 215 e 270 e al foglio 206 Particelle 43 e 166, rilevati da ARPAE Emilia-Romagna in esito al sopralluogo sopra richiamato, all'avvio a smaltimento e/o recupero degli stessi, ai sensi di Legge, ed al ripristino dei luoghi.
- alla rimozione dei materiali in cemento-amianto presenti presso l'area sita in via Bracchina n.7 e 9, nei terreni compresi nei Foglio 191 Particella 45, 215 e 270 e al foglio 206 Particelle 43 e 166, rilevati da ARPAE Emilia-Romagna in esito al sopralluogo sopra richiamato, come previsto dalla Legge 257/1992 "*Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente*" e dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994.

PRESCRIVE

Di rendere noto all'Unione della Romagna Faentina, alla Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE Emilia-Romagna, Servizio Territoriale – Distretto di Faenza-Bassa Romagna l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, fornendo anche copia dei documenti attestanti il corretto trasporto e avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

DISPONE

Che il presente atto venga notificato alle imprese indicate in allegato (conservato agli atti) con sede legale in in via Bracchina 7 a Faenza (RA).

Inoltre, sia trasmesso per quanto di competenza a:
- Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina.
- ARPAE Emilia-Romagna, Servizio Territoriale – Distretto di Faenza-Bassa Romagna
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione. Il trasgressore è, inoltre, soggetto alla sanzione penale di cui all'articolo art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica o al Capo dello Stato entro e non oltre 120 giorni dalla notifica.

Lì, 08/05/2025

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)